

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. E' costituita, come associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione denominata "Cassa Interazionale di Assistenza del Personale degli Enti Pubblici e Parastatali, delle Società Cooperative, di Capitali, della Piccola e Media Impresa e degli Aderenti ad Associazioni professionali", denominata più brevemente UNICASSA.

2. La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Delegati.

3. La Cassa opera su tutto il territorio italiano, ha sede legale in Roma, Via Annia Faustina n.36/E. Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Roma potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - SCOPO

1. La Cassa non ha finalità di lucro ed ha lo scopo esclusivo di attuare forme di assistenza sanitaria previste dagli Accordi Collettivi e/o dai Regolamenti aziendali a favore dei lavoratori dipendenti e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato.

Art. 3 - SOCI

1. La Cassa ha previsto la suddetta divisione tra i soci:

a) Soci Costituenti: sono i Soci che hanno costituito UNICASSA;

b) Soci Qualificati: sono i Soci che hanno richiesto espressamente di far parte di UNICASSA, a condizione che siano stati segnalati in forma scritta



da almeno due Soci Costituenti;

c) Soci Sostenitori: sono coloro che promuovono lo sviluppo di forme di assistenza nell'ambito del lavoro. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, che vogliono diventare Soci Sostenitori devono presentare domanda alla Cassa, contenente l'indicazione della denominazione, della sede legale e la dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti emanati da UNICASSA.

L'ammissione a Socio Sostenitore è subordinata alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - ISCRITTI E BENEFICIARI

1. Sono "Iscritti" alla Cassa:

- a) i lavoratori dipendenti di tutte le categorie;
- b) i lavoratori non subordinati aderenti ad Associazioni Professionali;
- c) i Soci Costituenti, i Soci Qualificati ed i Soci Sostenitori persone fisiche.

2. L'iscrizione alla Cassa di lavoratori dipendenti o assimilati si perfeziona tramite:

- a) autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti ai contributi dovuti alla Cassa dal lavoratore;
- b) delega del dipendente al datore di lavoro a versare le somme corrispondenti alle assistenze sanitarie prescelte secondo le modalità indicate dai Regolamenti della Cassa.

3. L'iscrizione alla Cassa di lavoratori non subordinati si perfeziona tramite una dichiarazione sottoscritta contenente l'impegno a versare le somme corrispondenti alle assistenze sanitarie prescelte secondo le modalità indicate dai Regolamenti della Cassa.

4. I familiari, il coniuge o il convivente more uxorio degli Iscritti, dei Soci Costituenti, dei Soci Qualificati e dei Soci Sostenitori, si definiscono convenzionalmente "Beneficiari" ed hanno diritto alle prestazioni erogate da UNICASSA, previo pagamento dei contributi associativi.

5. La qualità di Iscritto si perde:

a) per morosità;

b) per recesso;

c) per morte;

d) per cessazione dell'attività lavorativa o modifica delle condizioni soggettive previste per l'applicazione degli Accordi Collettivi e/o dei Regolamenti aziendali di riferimento.

6. La perdita della qualità di Iscritto determina l'estinzione di tutti i diritti ed obblighi ad essa inerenti, con effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla cessazione dell'iscrizione. Pertanto, gli Iscritti che abbiano cessato in corso d'anno di appartenere alla Cassa non avranno diritto alla restituzione, neanche parziale, dei contributi associativi, salvo diversa prescrizione prevista dagli Accordi Collettivi e/o dai Regolamenti aziendali applicabili.

7. La qualità di Beneficiario è subordinata alla permanenza in capo al proprio familiare della qualità di Iscritto, di Socio Costituente, di Socio Qualificato o di Socio Sostenitore.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

1. L'adesione ad UNICASSA è libera e volontaria e deve essere effettuata secondo le norme previste dal Regolamento.

2. In particolare, l'adesione ha luogo per dare attuazione a quanto previsto

nella specifica materia dell'assistenza integrativa dagli Accordi Collettivi e/o dai Regolamenti aziendali, nonchè per la fruizione delle prestazioni di cui al successivo articolo 6.

3. Gli Iscritti hanno inoltre il diritto di partecipare alla vita associativa e all'elezione degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui al successivo articolo 10.


4. Gli Iscritti sono tenuti al versamento delle quote associative e dei contributi di cui al successivo articolo 7, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Le prestazioni sono erogate da UNICASSA agli Iscritti ed ai Beneficiari, integralmente o parzialmente, in ragione del contributo versato.

Art. 6 - PRESTAZIONI

1. Le prestazioni che UNICASSA può erogare sono le seguenti:

- assistenza sanitaria;
- capitale o diaria a favore dei lavoratori e/o dei loro familiari in caso di malattia, morte, infortunio professionale e/o extraprofessionale, invalidità, inabilità al lavoro;
- assistenza in favore delle famiglie di lavoratori deceduti;
- assistenza prevista da iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i lavoratori ed i relativi familiari, in particolare nel settore dell'educazione;
- borse di studio per i figli degli Iscritti e/o dei Beneficiari che frequentino scuole o università o corsi di formazione/specializzazione professionale;
- contributi agli Iscritti e/o ai Beneficiari per acquisto di attrezzature professionali.



2. Le modalità di erogazione delle prestazioni, sia in forma diretta che indiretta, saranno definite con appositi Regolamenti e potranno prevedere la stipula di specifiche Convenzioni con Compagnie di Assicurazioni e/o altri soggetti abilitati alla fornitura delle prestazioni di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì definire, a favore degli "Iscritti" e "Beneficiari", prestazioni di assistenza anche integrative di quelle previste dagli Accordi Collettivi e/o dai Regolamenti aziendali.

4. UNICASSA, in applicazione di quanto previsto dagli Accordi Collettivi e/o dai Regolamenti aziendali, potrà garantire agli Iscritti e/o ai Beneficiari anche soltanto una parte delle prestazioni di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il Consiglio di Amministrazione, per assolvere i propri compiti e per realizzare le finalità della Cassa, potrà avvalersi di Comitati tecnico-scientifici, composti da professionisti esperti in materia di assistenza sanitaria e garanzie assicurative.

Art. 7 - CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI

1. I contributi associativi comprendono:

- la quota di iscrizione che può essere dovuta una tantum oppure all'inizio di ogni annualità ed è determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione, a copertura delle spese di amministrazione e delle spese generali;
- contributi ordinari, destinati alla copertura delle prestazioni erogate dalla Cassa.

2. Gli Iscritti sono obbligati al versamento dei contributi associativi rispettando le prescrizioni contenute nei Regolamenti di UNICASSA.

3. I contributi alla Cassa vengono definiti dagli Accordi Collettivi nazionali,

territoriali e/o aziendali, e relative modifiche e integrazioni, nonché da ogni altra deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. In particolare, il Consiglio di Amministrazione stabilisce su base annua il livello minimo di contribuzione per accedere alle prestazioni della Cassa, nonché gli ulteriori livelli contributivi necessari per accedere ad una diversa e superiore gradazione delle coperture sanitarie.

5. In conformità con quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, la contribuzione dovrà essere versata a cura degli Iscritti (o dai loro delegati) con le modalità definite con apposito Regolamento.


Art. 8 - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. La Cassa comunica all'Iscritto, e ai suoi delegati, nei termini previsti dai Regolamenti attuativi, l'eventuale mancato versamento entro le scadenze prefissate.

2. Se l'Iscritto o il relativo datore di lavoro non ottemperano alle specifiche richieste di UNICASSA, entro 60 (sessanta) giorni dalle scadenze previste dai Regolamenti, l'adesione verrà meno automaticamente e, quindi, l'Iscritto e gli eventuali Beneficiari non avranno più diritto ad alcuna prestazione.

3. UNICASSA procederà, nei confronti dei soggetti inadempienti, al recupero degli oneri sostenuti per eventuali prestazioni fornite agli Iscritti e/o Beneficiari.

4. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, totale o parziale, la Cassa non garantisce l'erogazione delle prestazioni e la responsabilità della mancata erogazione rimane ad esclusivo carico del soggetto inadempiente.



5. Il Consiglio di Amministrazione, con Regolamento, può prevedere la concessione di eventuali dilazioni nei versamenti, nonchè richiedere agli Iscritti il pagamento di interessi di mora e delle spese accessorie eventualmente sostenute dalla Cassa per il caso di ritardo nei versamenti.

Art. 9 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Iscritti, dei Soci Qualificati e dei Soci Sostenitori, convenzionalmente definiti "Delegati", eletti con le modalità indicate da apposito Regolamento.

2. Ogni Iscritto è rappresentato dall'Azienda e/o dall'Associazione Professionale e/o categoria di appartenenza la quale designa un Delegato per l'Assemblea, da nominarsi tra i propri dipendenti e/o Iscritti di UNICASSA.

3. Ogni Socio Qualificato designa tre Delegati.

4. Ogni Socio Sostenitore designa tre Delegati.

5. Qualora un Delegato venga eletto nel Consiglio di Amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito come indicato dal predetto Regolamento.

6. I Delegati restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati venga a cessare dalla carica, si procederà con la sua sostituzione. I Delegati eletti o nominati successivamente decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del

mandato triennale.

7. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della stessa categoria. Ogni Delegato può essere portatore al massimo di due deleghe.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:

a) approva il bilancio predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Soci Costituenti e/o Qualificati;

c) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 14, comma 1;

d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori e ne determina il relativo compenso;

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori e sulla loro revoca;


f) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività della Cassa su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) delibera in merito ad ogni altro argomento previsto dallo Statuto e/o in relazione a questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei Delegati:

a) delibera le modifiche dello Statuto;

b) delibera le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fon-



di;

c) delibera lo scioglimento e le modalità di liquidazione della Cassa.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove purché in territorio italiano, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.

La comunicazione è effettuata mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica ed inoltrata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione.

3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

4. L'Assemblea è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda

siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei Delegati ed a condizione che sia presente almeno la metà dei Delegati dei Soci Qualificati; in seconda convocazione, è validamente costituita indipendentemente dal numero dei Delegati presenti ma a condizione che sia presente almeno un Delegato dei Soci Qualificati. In entrambi i casi le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Delegati ed a condizione che sia presente almeno la metà dei Delegati dei Soci Qualificati; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati ed a condizione che sia presente almeno un terzo dei Delegati dei Soci Qualificati. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
5. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero che va da cinque a sette Consiglieri nominati dall'Assemblea dopo averne determinato il

numero.

2. Almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti tra i Soci Qualificati.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio dei Revisori. Il Consigliere sostituito rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

4. La carica di Consigliere non attribuisce il diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.

Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento della Cassa e per il perseguimento del suo scopo sociale.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

b) alla nomina di un Segretario;

c) alla convocazione delle Assemblee;

d) agli indirizzi relativi all'organizzazione ed alla gestione della Cassa, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Iscritti;

e) alla redazione della relazione e del bilancio annuale della Cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) alla nomina di un eventuale Direttore Organizzativo e/o Tecnico, ove ri-

tenuto necessario, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;

g) all'eventuale conferimento di deleghe ai Consiglieri in carica, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate dall'Assemblea;

h) all'eventuale costituzione di Comitati Tecnico-Scientifici con funzioni, a titolo esemplificativo, di analisi delle esigenze della Cassa, di studio dei fabbisogni degli iscritti/beneficiari, di risoluzione di specifiche problematiche e/o controversie tra la Cassa e/o le compagnie assicuratrici convenzionate e gli aventi diritto alle prestazioni, stabilendone il relativo compenso;

i) alle eventuali proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;

j) all'approvazione e/o modifica dei Regolamenti attuativi;

k) alla verifica della legittimità delle domande di iscrizione, ai sensi del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi, e agli eventuali ricorsi presentati dagli Iscritti;

l) alla quantificazione ed alle modalità di versamento dei contributi, alle modalità di concessione agli Iscritti delle eventuali dilazioni nei versamenti e all'eventuale determinazione degli interessi di mora da applicare in tali casi;

m) alla perdita del diritto alle prestazioni nei confronti degli Iscritti e/o dei Beneficiari;

n) alla valutazione di proposte di copertura assicurativa, all'approvazione dei contratti con le Società assicurative prescelte ed alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;

o) alla determinazione della quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;

p) alla quantificazione delle somme eventualmente da destinare all'accantonamento per la copertura delle spese relative all'erogazione di prestazioni straordinarie e al finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore degli Iscritti e/o dei Beneficiari della Cassa;

q) alle proposte di scorporo, fusione o accorpamento con altre Casse, alle proposte di scioglimento ed alle modalità di liquidazione della Cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria;

r) ogni altra competenza ad esso attribuita in forza di legge o del presente Statuto.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento della Cassa o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche presso una sede diversa da quella sociale purché in Italia.

2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Revisori almeno dieci prima della data fissata per la riunione.

3. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.

5. Il Consiglio di Amministrazione, qualora uno o più Consiglieri non pren-dano parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive può decre-tarne la decadenza e procedere alla loro sostituzione con delibera approvata dal Collegio dei Revisori.

Art. 17 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-ZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-dente.

2. E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a di-stanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di te-lecomunicazione con le modalità consentite dalla legge vigente. In tale ipo-tesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità de-gli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

Art. 18 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente della Cassa, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, di triennio in trien-nio, e possono essere rieletti. Il Presidente è eletto tra i Consiglieri eletti tra i Soci Qualificati.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cassa. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni e poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Nel caso di doppio impedimento, le funzioni urgenti possono essere esercitate provvisoriamente dal Segretario.

3. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

- a) sovrintende alla gestione ordinaria della Cassa;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto della Cassa con i limiti di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
- f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme possono essere sottoscritte in via congiunta o disgiunta, dal Presidente e dal Vice Presidente, nei limiti e con le modalità che saranno indicate con specifico Regolamento attuativo.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato vengano a mancare il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso i sostituti restano in carica per il periodo residuo.

Art. 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio dei Revisori, nel corso della prima riunione, nomina il proprio Presidente. I componenti del Collegio dei Revisori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e iscritti al registro dei revisori legali. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

3. Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga necessario o almeno due Revisori lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono fatte a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione.

4. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 20 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è investito dei compiti e dei doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compresa la revisione legale dei conti, e delibera all'unanimità.

2. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

3. La mancata partecipazione a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, anche non consecutive, comporta la decadenza dal-

l'incarico. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'Assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione. In ogni caso il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Art. 21 - IL PATRIMONIO DELLA CASSA

1. La Cassa provvede ai propri scopi e alle spese amministrative attraverso:

- a) la contribuzione regolamentata dagli Accordi Collettivi nazionali, territoriali e/o aziendali e relative modifiche e integrazioni;
- b) la quota associativa a copertura degli oneri di funzionamento della Cassa, il cui ammontare annuo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- c) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
- d) ogni altro provento che spetti od affluisca alla Cassa a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci Costituenti e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni, previa delibera di accettazione a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART.22 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 23 - CASSA INTERVENTI STRAORDINARI

1. Potrà essere costituita la Cassa interventi straordinari con le risorse eventualmente accantonate in misura non superiore al 10% (dieci per cento) della contribuzione annua e secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento attuativo.

2. La Cassa interventi straordinari, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà eventualmente essere utilizzata:

- a) per l'erogazione di prestazioni straordinarie in presenza di casi individuati di particolare gravità;
- b) per il finanziamento di campagne di medicina preventiva a favore degli Iscritti e/o dei Beneficiari della Cassa;
- c) per far fronte agli impegni di spesa connessi alla concessione di dilazioni nei versamenti.

3. Le modalità di utilizzo della Cassa interventi straordinari sono stabilite in un apposito Regolamento.

Art. 24 - SCIOLIMENTO

1. Lo scioglimento della Cassa è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Delegati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

2. In caso di scioglimento della Cassa l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione è devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite all'articolo 2 del presente Statuto.

Firmato: Segatori Renzo - Luisa Carlini - Stella Barbara - Rosa Accarino
Notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 4 in data 17 gennaio 2012 al n.846 serie 1T esatti Euro 213,00.

Copia conforme all'originale dei miei atti, debitamente firmato, che si rilascia alla parte interessata per uso proprio.

Roma, 25 gennaio 2012

Rosa Accarino

